



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 272 LEGISLATURA N. IX

DE/GI/APL Oggetto: L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 - Norme per la disciplina
0 NC delle attività estrattive - indirizzi generali,
Prot. Segr. rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali,
1558 concernenti specifiche tecniche in ordine al
cronoprogramma nei progetti di attività estrattive

Lunedì 22 dicembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.
Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Sara Giannini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 – *Norme per la disciplina delle attività estrattive* – indirizzi generali, rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali, concernenti specifiche tecniche in ordine al cronoprogramma nei progetti di attività estrattive".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Cave e Miniere, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Cave e Miniere, e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura, Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi generali, rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali, concernenti specifiche tecniche in ordine al cronoprogramma nei progetti di attività estrattive, così come elencati e specificati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

27



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della regione".
- Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali".
- Programma Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con D.A.C.R. n. 66 del 9 aprile 2002.
- Legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" e ss.mm.ii.
- Legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina regionale della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
- DGR n. 1600/2004 "Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA".

MOTIVAZIONE

La Legge regionale 10 aprile 2011, n. 20, all'art. 4, lettera a) stabilisce che "la Giunta delibera in materia di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo e interpretativi".

La legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, all'art. 11, comma 3, lettera d) stabilisce che il CAL "esprime pareri.. (omissis).. sui seguenti atti: *atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali*".

Il P.R.A.E., nella Direttiva recante "norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave" all'art. 5, comma 3 lettera b) indica che il progetto e le sue elaborazioni devono *dimostrare che si è tenuto conto che esiste rapporto di dipendenza tra: (omissis) i tempi di estrazione e di organizzazione del cantiere.. (omissis); al successivo comma 4, lettera f), punto 5) che il progetto di coltivazione deve allegare i seguenti elaborati.. (omissis) relazione tecnica del progetto della coltivazione che deve motivare e descrivere esaurientemente le soluzioni proposte per i sotto indicati aspetti.. (omissis) successione delle fasi del processo estrattivo, sia sotto il profilo tecnico che temporale; e, alla successiva lettera i) relazione e progetto degli interventi di recupero e ricomposizione finale da eseguire contestualmente ed al termine dell'attività estrattiva.. (omissis).*

La L.R. 71/1997 all'art. 9 (progetto di coltivazione), comma 2, lettera c) impone, tra gli altri elaborati progettuali, *il programma di estrazione.. (omissis).. comprendente la valutazione documentata della consistenza del giacimento; sempre all'art. 9, comma 2, lettera d) la relazione del progetto di coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero e alla sistemazione delle aree; la suddivisione per fasi.. (omissis); all'art. 10, comma 2, lettera*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) impone che il Direttore responsabile dei lavori *rediga ogni anno una relazione da inviare alla Giunta regionale, alla Provincia e al Comune sullo stato attuale e sul programma futuro al fine di aggiornare il catasto regionale mediante la compilazione di una scheda informativa di cui all'Allegato B oltre all'invio di una scheda statistica.. (omissis).*

Le due fonti normative principali citate poco sopra evidenziano sia l'importanza della relazione tra la pianificazione e i quantitativi di materiale disponibili annualmente per ciascuna Provincia, che il fatto che la regolare coltivazione di un'attività estrattiva non può essere disgiunta dagli aspetti legati alla scansione temporale dell'attività stessa. Risulta quindi necessario che il progetto preveda che il quantitativo totale da scavare sia ripartito, in modo razionale e giustificato, nell'arco temporale della durata complessiva dell'autorizzazione.

Uno degli elementi progettuali deputati a illustrare questa relazione è il cronoprogramma.

Da notare la stretta relazione tra i contenuti del cronoprogramma e l'analisi preliminare di tipo ambientale effettuata con la procedura di VIA, di cui alla L.R. 3/2012, che per le attività estrattive risulta propedeutica ed obbligatoria. Nella fase di VIA infatti vengono analizzati gli impatti che la coltivazione del giacimento può produrre sull'uomo e sull'ambiente circostante (polveri, rumore, eccetera), e detti impatti sono chiaramente funzione del tempo e delle operazioni che in quel tempo si svolgono. Una valutazione ambientale positiva relativa ad un'attività estrattiva che produce, all'anno, un determinato quantitativo di materiale estratto - cui corrispondono determinate operazioni di scavo, di trasporto, di stoccaggio e dunque determinati impatti sulla salute e l'ambiente - non potrà evidentemente essere la stessa per un'attività che, nello stesso arco di un anno, produce un quantitativo doppio di materiale estratto, con relativo raddoppio delle operazioni collegate e degli impatti provocati.

Sotto questo aspetto è opportuno anche ricordare che la L.R. 71/1997, nell'allegato C, "Scheda AEVIA", affronta nel dettaglio, con metodologia analitica, gli impatti che le diverse azioni che caratterizzano l'attività di una cava possono produrre, sia in positivo (soprattutto per gli aspetti economici) che in negativo (sull'ambiente e sulla salute). Da evidenziare come le azioni prese in considerazione siano quasi sempre rapportate al fattore temporale annuo, a confermare ulteriormente come questo rapporto sia imprescindibile per una corretta valutazione della conduzione di un'attività estrattiva.

L'argomento dev'essere necessariamente ed opportunamente analizzato anche sotto il profilo della procedura sanzionatoria.

La L.R. 71/1997 infatti, all'art. 20, comma 2, stabilisce che *"nel caso di inosservanza del permesso di ricerca ovvero del provvedimento di autorizzazione o concessione è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità.. (omissis).*

Da puntualizzare come con l'art. 1, comma 7 della L.R. 30/2009, la frase: *nonché in caso di inosservanza del progetto* sia stata eliminata dall'art. 20, comma 2, della L.R. 71/97, mostrando la volontà del legislatore di intervenire per porre rimedio alla questione, spostando l'attenzione sull'inosservanza del solo provvedimento autorizzatorio.

zf @



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' possibile quindi - oltre alla evidente relazione e connessione tra i contenuti del progetto autorizzato e l'autorizzazione stessa - che lo stesso provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva (rilasciato in prevalenza dai Comuni ad esclusione di pochissimi e rari casi che qui non interessa elencare), possa far esplicito riferimento ai contenuti progettuali e addirittura allo stesso cronoprogramma (se l'Amministrazione autorizzante, ad esempio, decidesse di voler specificare ulteriormente, come prescrizione, i contenuti di quell'aspetto progettuale).

In tal caso, qualora si verificasse che una ditta abbia scavato una quantità annuale maggiore rispetto a quella dichiarata nel cronoprogramma, questo comportamento sarebbe da valutare come inosservanza del permesso di autorizzazione o concessione, rientrando dunque nella fattispecie dell'art. 20, comma 2 della L.R. 71/1997, con l'obbligo di applicazione delle sanzioni previste dallo stesso art. 20, comma 2.

Considerando pertanto che il cronoprogramma, al contrario di altri dati progettuali che sono incontrovertibili, è uno strumento di previsione e dunque, in quanto tale, soggetto inevitabilmente a un margine di errore e non può essere quindi interpretato, pur essendo parte del progetto esecutivo di una cava, come uno strumento rigido contenente dati incontrovertibili e immutabili, in questa sede si ritiene dunque di dover stabilire delle tolleranze al cronoprogramma, espresse in percentuale, rispetto ai quantitativi annui scavabili indicati nel cronoprogramma stesso, che permettano:

1. alle ditte di poter mantenere un sufficiente grado di flessibilità in funzione di variazioni nelle dinamiche aziendali e di mercato che si dovessero verificare nel corso della durata complessiva di un'autorizzazione;
2. di contenere gli impatti aggiuntivi sull'ambiente, generati da quantitativi maggiori di materiale di cava estratto, entro soglie accettabili e comunque rientranti tra quelle stabilite nelle valutazioni relative ai procedimenti di VIA.

Stabilire una flessibilità del cronoprogramma - con l'introduzione di una tolleranza rispetto al quantitativo progettuale estraibile annualmente - consentirebbe, come già detto, alle ditte di poter far fronte con maggiore prontezza e adeguatezza alle variate esigenze del mercato o interne aziendali, senza provocare incrementi inaccettabili negli impatti sulla salute e sull'ambiente e consentendo, al contempo, di limitare i provvedimenti sanzionatori ai casi effettivamente rilevanti.

METODOLOGIA APPLICATA

Per definire le tolleranze rispetto ai quantitativi estratti dichiarati nel cronoprogramma appare opportuno richiamarsi alla L.R. 3/2012 (Legge regionale sulla VIA) e alla DGR n. 1600/2004 "Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA", che introduce, al paragrafo 1.4, il concetto di *modifica sostanziale* applicata ad un progetto.

f
10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Bisogna tuttavia ricordare che in realtà anche la L.R. 71/1997, all'art. 13-bis (introdotto con l'art. 1 della L.R. 30/2009), si occupa di *varianti sostanziali ai progetti autorizzati*, concetto assai vicino a quello di *modifica sostanziale* di cui si è appena detto, con riferimento alla normativa sulla VIA. Il relativo elenco contenuto nell'art. 13-bis citato non specifica però soglie dimensionali, limitandosi a definire modifiche più evidenti, come l'alterazione dello stato finale dei luoghi, l'allargamento oltre i perimetri autorizzati o il superamento dei quantitativi oltre il totale autorizzato complessivo.

Tra i vari casi che costituiscono modifica sostanziale elencati al paragrafo 1.4 delle "Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA", quello che interessa in questa sede prendere a spunto è il punto 3. *incremento di dimensione superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente.*

La norma ha inteso qui definire proprio una tolleranza dimensionale, oltre la quale, evidentemente, le valutazioni di ordine ambientale eseguite nell'ambito delle procedure di VIA non possono essere ritenute ancora valide e, conseguentemente, *nel caso di modifica sostanziale.. (omissis).. il nuovo progetto dovrà essere sottoposto nuovamente a VIA.. (omissis).*

E' chiaro che la fattispecie indicata nel paragrafo 4.1 delle Linee guida VIA si riferisce ai progetti nel loro complesso, ma trattandosi di tolleranze su soglie dimensionali appare possibile e opportuno il paragone col caso di specie, in quanto la questione è proprio la definizione di una tolleranza espressa in percentuale rispetto ad una soglia dimensionale, che qui si concretizza non nel progetto nel suo insieme, ma nel quantitativo scavato annuo indicato nel cronoprogramma, che peraltro del progetto fa parte.

Questo confronto appare ulteriormente plausibile proprio per la stretta correlazione, già richiamata in precedenza, tra il cronoprogramma delle operazioni di estrazione e le valutazioni ambientali insite nelle procedure di VIA, di cui le linee guida sono lo strumento applicativo.

Il fatto inoltre che nella definizione si parli di *incremento* di dimensione superiore al 30%, non inficierebbe la possibilità di applicare questa tolleranza percentuale anche in difetto, cioè a escavazioni di materiale minori rispetto al quantitativo indicato nel cronoprogramma.

A questo proposito occorre fare qualche considerazione. Se da un lato è evidente che un decremento nella produzione non può che generare effetti benefici sull'uomo e sull'ambiente riducendo gli impatti che dall'attività derivano, è altrettanto vero che una corretta conduzione di un'attività estrattiva deve tenere in considerazione gli aspetti legati alla produttività, all'economicità d'impresa e quindi al tempo in cui quest'attività si svolge. Vale a dire che decrementi di grande portata della produzione non possono evidentemente essere tollerati, soprattutto dal punto di vista economico e gestionale e non risulterebbe dunque così fuori luogo l'idea di porre un limite anche al decremento della produzione, una tolleranza al cronoprogramma in negativo. Questo soprattutto perché si avrebbe anche in questo caso uno stravolgimento del progetto e dunque, in definitiva, di tutte le considerazioni di ordine ambientale e tecnico che relativamente a quel progetto si erano analizzate ed approvate.

Secondariamente anche per il mantenimento dei livelli di produzione programmati dal PRAE. Non si deve infatti dimenticare che lo strumento pianificatorio regionale di settore, così come i PPAE, che danno esecuzione a livello provinciale al PRAE, sono basati su un fabbisogno sti-

✓

f e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mato di materiale, e che dunque l'intera programmazione del settore, e a cascata il sistema economico che da esso deriva, si basano sul mantenimento di quei valori di produzione indicati nel PRAE.

Tuttavia in questa sede si vuole principalmente affrontare e regolamentare la questione della sanzionabilità di quelle attività estrattive che scavano in eccesso rispetto a quanto dichiarato nel cronoprogramma. Le ipotesi legate alla pianificazione e programmazione del settore estrattivo e i meccanismi macroeconomici o interni aziendali che possano portare a un progressivo depauperamento delle potenzialità economiche di una o più aziende, fino al punto di metterle in crisi, sono aspetti che esulano dalla fattispecie che si vuole esaminare in questa sede.

D'altro canto la variazione in negativo andrà comunque considerata, se non con un vincolo numerico (tolleranza in negativo), come una variabile che genera inevitabilmente ripercussioni sul sistema complessivo delle autorizzazioni, e dunque sulla vita e sulla conduzione della cava.

Nel caso in cui, ad esempio, a causa di una contrazione del mercato degli inerti, si crei una situazione di surplus produttivo rispetto alla domanda, le ditte sarebbero costrette a produrre meno rispetto alle potenzialità e alle previsioni espresse nel cronoprogramma. Questa situazione potrebbe essere compensata negli anni seguenti, in concomitanza con la ripresa del mercato, dal relativo incremento di produzione. Il tutto però sempre nel rispetto della soglia del 30% in più rispetto al quantitativo annuale autorizzato che garantisce, come detto, un contenimento entro livelli accettabili degli impatti sull'ambiente.

Di seguito vengono dunque elencati i singoli temi analizzati e le motivazioni addotte per arrivare alla definizione dei 6 punti che costituiscono le linee guida proposte in questo atto (sintetizzate ed elencate nell'Allegato 1 alla presente DGR):

1. **Tolleranza ammessa:** come detto in precedenza, si ritiene consona al caso di specie l'applicazione della tolleranza pari al 30% in più rispetto al quantitativo annuo di materiale utile dichiarato nel cronoprogramma, espresso in metri cubi.
2. **Cronoprogramma esecutivo:** Dati i frequentissimi casi di autorizzazioni che non contengono riferimenti specifici alle quantità estratte e tantomeno al cronoprogramma, si ritiene necessario, in primo luogo, che il Comune provveda ad integrare l'atto autorizzativo con uno specifico riferimento al cronoprogramma e al suo rispetto, nella tolleranza di cui al punto 1. Va inoltre considerato un altro aspetto. E' del tutto evidente che il cronoprogramma, come strumento di previsione, si riferisce ad annualità fittizie (intese cioè solo come periodo temporale di 365 giorni) e non ad anni solari (se non nel caso eccezionale che l'autorizzazione sia rilasciata in data 1 gennaio). Tuttavia, la comunicazione annuale obbligatoria (Allegato B alla L.R. 71/1997) che le ditte, tramite il Direttore dei lavori, fanno alla Regione, alla Provincia e al Comune (ai sensi di quanto disposto dal citato art. 10, (Direzione lavori), comma 2, lettera b) e dall'art. 23 (Catasto delle cave), comma 3 della L.R. 71/1997), riguarda invece l'anno solare. In essa sono contenuti, tra gli altri, i dati relativi ai quantitativi di materiali scavati nel corso

27



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'anno solare. E' del tutto evidente come sia proprio questo dato che dovrà coincidere con il valore dello scavo/anno indicato nel cronoprogramma. Per questo motivo si ritiene di dover introdurre il *cronoprogramma esecutivo*. Nel caso cioè in cui la data di autorizzazione non coincida con l'inizio dell'anno solare, il Comune dovrà richiedere alla Ditta titolare dell'autorizzazione il citato *cronoprogramma esecutivo*, cioè un nuovo cronoprogramma sostitutivo di quello originario di progetto, che tenga conto della divisione dei quantitativi estraibili in anni solari, così come richiesto dall'art. 23, comma 3, della L.R. 71/1997. Vale a dire che se una ditta viene autorizzata, ad esempio il 30 giugno dell'anno X, il cronoprogramma esecutivo riporterà, per l'anno X, i quantitativi estratti dal 30 giugno al 31 dicembre. Detto *cronoprogramma esecutivo* - che risulterà parte integrante e sostanziale del progetto autorizzato - dovrà essere trasmesso al Comune richiedente, alla Provincia e alla Regione, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori nel caso di nuove autorizzazioni, ed entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto per le ditte già autorizzate. La compilazione della scheda informativa di cui all'Allegato B della L.R. 71/1997 dovrà quindi tener conto dei dati contenuti in detto *cronoprogramma esecutivo*.

3. **Validità del cronoprogramma esecutivo;** Appare opportuno specificare che, per le Ditte già autorizzate, l'applicazione delle linee guida, e dunque il cronoprogramma esecutivo di cui al precedente punto 2, ha valore a partire dall'anno 2015, fatto salvo dunque quanto già scavato e dichiarato negli anni precedenti nelle schede informative statistiche di cui all'Allegato B della L.R. 71/1997.
4. **Sanzioni;** Qualora venga accertato il superamento della tolleranza indicata al punto 1, scatterà il meccanismo sanzionatorio previsto specificamente dall'art. 20 della L.R. 71/97.
5. **Amministrazioni competenti sulle sanzioni;** L'accertamento delle eventuali violazioni di cui al punto precedente spetterà alla Provincia, quale Ente competente per le funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/97. La Provincia potrà agire anche in seguito a segnalazione della Regione e del Comune responsabile del rilascio dell'autorizzazione.
6. **Concessione di proroghe.** Si è voluto valutare anche la possibilità che, in seguito a particolari situazioni legate al mercato dei materiali di cava, a meccanismi aziendali interni o ad altre cause, si verifichi l'ipotesi che successivi decrementi annuali nella produzione rispetto a quanto indicato nel *cronoprogramma esecutivo* rendano impossibile, senza eccedere la tolleranza di cui al punto 1., una compensazione negli anni ancora disponibili fino alla scadenza dell'autorizzazione. In questo caso, per non incoraggiare il meccanismo della concessione sistematica della proroga (che in molti casi ha determinato un ostacolo alla chiusura in tempi ragionevoli delle attività estrattive), l'Ente autorizzante, nell'ambito della sua facoltà di concessione della proroga dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L.R. 71/97, e mantenendo ferma la soglia di incremento del 30% di cui al punto 1., dovrà concederla per il tempo strettamente necessario a completare le operazioni di estrazione del materiale residuo autorizzato e le operazioni di sistemazione finale.

7f

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Bisogna citare infine il fatto che la Provincia di Ancona – unica tra le Province marchigiane - nelle NTA del proprio PPAE, all'art. 11 – *Controllo dei livelli di produzione* – abbia in parte già considerato l'ipotesi che esistessero *scostamenti rilevanti in eccesso o in difetto*, rispetto ai livelli di produzione previsti, totali o parziali, delle singole attività, prevedendo la necessità di *un riallineamento entro i due anni successivi sui livelli concessi*. Nel caso di mancato riallineamento, l'articolo citato prevedeva che *l'attività, comunque, cesserà all'esaurimento delle cubature autorizzate e non potrà essere richiesta nuova autorizzazione da parte del soggetto intestatario dell'autorizzazione originaria fino alla scadenza della programmazione decennale del PPAE*.

Pur avendo quindi preso in considerazione il problema, la Provincia di Ancona ha considerato la questione dal solo punto di vista della assegnazione dei materiali, senza definire limiti agli scostamenti rispetto ai livelli di produzione previsti e non considerando l'aspetto dell'incremento degli impatti sull'ambiente e sull'uomo.

Le linee guida proposte consentiranno dunque di uniformare il comportamento da tenere dalle Amministrazioni competenti riguardo alla tolleranza del cronoprogramma in modo egualitario in tutte le Province marchigiane.

PARTECIPAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

Considerando che la materia delle attività estrattive coinvolge, oltre la Regione, le Province (cui la Regione stessa ha delegato numerose competenze in materia, tra cui quella della vigilanza sui lavori di coltivazione e di ricerca dei materiali di cava, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/1997) e i Comuni (responsabili, tra l'altro, delle autorizzazioni e delle convenzioni con le ditte, ai sensi degli artt. 13 e 17 della L.R. 71/1997), appare evidente come la portata dell'argomento interessi trasversalmente la più parte degli Enti locali marchigiani, che sono pertanto chiamati a esprimere, attraverso il CAL, il proprio parere.

Con DGR n. 1701/2012 è stata tramessa al CAL, per l'espressione del parere di competenza, la richiesta di parere sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 – *Norme per la disciplina delle attività estrattive* – indirizzi generali, rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali, concernenti specifiche tecniche in ordine al cronoprogramma nei progetti di attività estrattive".

Il CAL, nella seduta dell'11/01/2013, con parere n. 3/2013, ha espresso il proprio parere favorevole.

Esito dell'istruttoria

Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte Si propone quindi:

1. Di approvare gli indirizzi generali, rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali, concernenti specifiche tecniche in ordine al cronoprogramma nei progetti di attività estrattive, così come elencati e specificati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Michele Casadei)

Michele Casadei

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CAVE E MINIERE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE

(Dott. David Piccinini)

David Piccinini

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Raimondo Orsatti)

Raimondo Orsatti

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1.

Indirizzi generali rivolti alle Amministrazioni provinciali e comunali, concernenti specifiche tecniche in ordine al cronoprogramma nei progetti di attività estrattive.

1. La tolleranza entro la quale è permesso estrarre materiale utile in eccesso nell'arco temporale dell'anno, rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, è pari al 30% del quantitativo annuo (in metri cubi) indicato nel cronoprogramma stesso.
2. Per facilitare il meccanismo di controllo del cronoprogramma il Comune dovrà integrare l'atto autorizzativo con uno specifico riferimento al cronoprogramma e al suo rispetto, nella tolleranza di cui al punto 1. Nel caso in cui la data di autorizzazione non coincida con l'inizio dell'anno solare, il Comune dovrà inoltre richiedere alla Ditta titolare dell'autorizzazione il *cronoprogramma esecutivo* che tenga conto della divisione dei quantitativi estraibili in anni solari, così come richiesto dall'art. 23, comma 3, della L.R. 71/1997. Detto *cronoprogramma esecutivo* - che risulterà parte integrante e sostanziale del progetto autorizzato - dovrà essere trasmesso al Comune richiedente, alla Provincia e alla Regione, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori nel caso di nuove autorizzazioni, ed entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto per le ditte già autorizzate. La compilazione della scheda informativa di cui all'Allegato B della L.R. 71/1997 dovrà quindi tener conto dei dati contenuti in detto *cronoprogramma esecutivo*.
3. Per le ditte già autorizzate il *cronoprogramma esecutivo* di cui al presente atto ha valore a partire dall'anno solare 2015.
4. Il superamento in eccesso del limite percentuale indicato al punto 1. darà luogo all'applicazione del meccanismo sanzionatorio, ai sensi di quanto stabilito all'art. 20, comma 2, della L.R. 71/1997.
5. L'accertamento di eventuali violazioni spetta alla Provincia (come Ente competente per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/97), anche in seguito a segnalazione della Regione e del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. Nel caso in cui, in seguito a particolari situazioni legate al mercato dei materiali di cava, a meccanismi aziendali interni o ad altre cause, si verificasse l'ipotesi che successivi decrementi annuali nella produzione rispetto a quanto indicato nel *cronoprogramma esecutivo* rendano impossibile, senza eccedere la tolleranza di cui al punto 1., una compensazione negli anni ancora disponibili fino alla scadenza dell'autorizzazione, l'Ente autorizzante, nell'ambito della sua facoltà di concessione della proroga dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L.R. 71/97, e mantenendo ferma la soglia di incremento del 30% di cui al punto 1., dovrà concederla per il tempo strettamente necessario a completare le operazioni di estrazione del materiale residuo autorizzato e le operazioni di sistemazione e ricomposizione ambientale autorizzate.

Y

ro

27